

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1667

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUBINO

(V. Stampato Camera n. 1977)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 maggio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 maggio 1995*

Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, cui sono attribuite le funzioni già esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola e media impresa e dell'artigianato.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, da articolarsi operativamente in quattro aree geografiche (nord, centro, sud e isole) con sede rispettivamente a Milano, Roma, Napoli e Palermo, nonchè alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale, individuandosi le funzioni trasferite alla nuova Direzione generale.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla ripartizione in servizi e divisioni della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni e alla distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei servizi e delle divisioni è ispirata a principi di omogeneità, complementarietà e orga-

nicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) l'organizzazione dei servizi e delle divisioni si conforma a criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogata.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1995 e a lire 1 miliardo annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

